



DRITTI ai DIRITTI

#noiixvoi



COMUNE DI TRENTO



trentogiovani.it

#noixvoi

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e Protocolli Opzionali

Art. 3

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

#noixvoi

L'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, espresso nell'hashtag #NOIxVOI, è uno dei quattro Principi su cui si fonda il trattato e stabilisce che “gli Stati, le istituzioni pubbliche e private, i genitori o le persone che ne hanno la responsabilità, in tutte le decisioni che riguardano i bambini devono sempre scegliere quello che è meglio per tutelare il loro benessere”.

Il tema del “superiore (o migliore) interesse” riguarda moltissimi ambiti della vita di un bambino: dalle scelte familiari a quelle scolastiche, dai regolamenti amministrativi alle cause giuridiche.

Mancando però una definizione chiara del concetto, spesso questo principio è tenuto in considerazione solo in pochi ambiti, ad esempio quello giuridico, quello della mediazione familiare o delle politiche sociali, ecc.

Il principio del “miglior interesse” dovrebbe però riguardare ogni ambito della vita dei bambini e dei ragazzi, dovrebbe essere conosciuto e applicato da tutti gli adulti per far sì che un bambino possa crescere e sviluppare al meglio le proprie potenzialità diventando così una persona in grado di realizzarsi pienamente e contribuire alla crescita della comunità.



CAMILLA GATTIBONI

Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, dove svolge funzioni civili (procedimenti relativi alla tutela dei minori, decadenza della responsabilità genitoriale, affidamento familiare ed adozione) e penali (processi per reati commessi da minorenni). In tale veste e quale esperto di diritto di famiglia, è invitata a partecipare a varie iniziative nel sociale, organizzate da enti territoriali, istituzioni pubbliche ed associazioni Onlus (Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Università, Osservatorio Nazionale Violenza Domestica, AIAF, Osservatorio nazionale del Diritto di Famiglia, Scuole Superiori, Ordini Forensi) e quale relatrice in numerosi incontri, seminari e convegni e corsi di formazione, occupandosi, negli ultimi anni delle riforme in tema di soggetti deboli, famiglia ed unioni civili, affidamento di minori, adozione.

INTERVISTA

Può esprimere alcune parole chiave che rappresentino la Sua professione?

Realizzazione dei bisogni e dei diritti dei minori, Responsabilità degli adulti.

Tutela, Protezione, Prevenzione, Intervento.

Questioni civili e penali

Il Tribunale per i Minorenni si occupa di situazioni che riguardano tutti i minorenni (0-18), nelle quali c'è bisogno di un intervento di protezione e tutela per l'attuazione dei diritti dei minori.

Il Tribunale per i Minorenni si occupa di tutti i casi di reati commessi da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni: il nostro sistema prevede che l'imputabilità (la responsabilità rispetto alla commissione di reati) richieda l'imputabilità che per convenzione si considera esistere dal 14° anno in poi.

Quanto e in cosa il suo lavoro riguarda i diritti dei minori?

Il nostro compito principale è garantire l'attuazione dei diritti del minore.

La giustizia minorile deve assicurare ai minori di poter vedere attuati, rispettati e tutelati i diritti che ciascun minore ha, in quanto persona, a prescindere da tutto il resto: il diritto di crescere in un ambiente sereno, di ricevere un'educazione adeguata, di sviluppare la propria personalità, di non essere discriminato, di vedere rimossi tutti i limiti che possono derivare dalla condizione della famiglia, di veder rimossi i limiti che impediscono lo sviluppo della sua personalità, il diritto di essere felice

Tutti questi diritti sono affermati non solo nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo, ma anche nella nostra Carta Costituzionale, perché sono riconosciuti al minore in quanto persona ed a maggior ragione perché soggetto in evoluzione e formazione.

Noi ci occupiamo in modo esclusivo dei minori perché questi sono i soggetti più fragili: non sono in grado di autodeterminarsi, né di realizzare da soli la tu-

tela dei propri diritti.

Essi devono essere accompagnati nella realizzazione di questi diritti e le loro esigenze cambiano a seconda delle diverse fasi della crescita e dei diversi ambiti nei quali tali diritti si collocano: relazioni affettive e personali, familiari e parentali; accudimento e mantenimento; cura e benessere fisico e psicologico; istruzione, cultura e sport; orientamento lavorativo e professionale; inserimento lavorativo e sociale.

Il fatto che i minori siano titolari dei diritti soggettivi è un dato acquisito sul quale ormai nessuno ha più dubbi. L'obiettivo è garantire ai minori il rispetto dei diritti: questo è appunto il ruolo del tribunale specializzato, insieme a tutte le altre istituzioni pubbliche e private che operano nel sociale.

Il Tribunale interviene là dove c'è la necessità di supportare o di surrogare quelle persone che sarebbero preposte ad attuare questi diritti, in primo luogo, quindi, i genitori.

Cosa vuol dire “operare per il superiore interesse del bambino”?

Ogni decisione deve essere presa in una valutazione di comparazione in modo tale che sia sempre rispondente all'interesse dei minori, cioè all'attuazione di quei diritti: il minore è l'effettivo beneficiario dei provvedimenti, il destinatario finale.

Tanto che è più corretto parlare non di “interesse superiore” ma di “miglior interesse”, del minore, traduzione più rispondente all'originaria espressione anglo-americana ed all'evoluzione del concetto stesso.

“Migliore” proprio perché si opera una comparazione nel momento in cui si devono trovare gli strumenti per realizzare i diritti del minore. Una corretta interpretazione costituzionale non contempla la tirannia di un diritto o di un valore su tutti gli altri e guarda con sospetto la retorica dei diritti dei bambini che fa leva sul principio del superiore interesse del minore.

“Superiore”, invece, rimanda a un'idea di un qualcosa di ontologicamente astratto rispetto alla condizione del minore, come se ci fosse un'idea assoluta, separata da quello che è il complesso di diritti che si riconoscono

al minore. È un concetto che veniva spesso utilizzato nella letteratura e nella giurisprudenza degli anni passati, immediatamente successivi all'approvazione della Convenzione. Con questa clausola del “superiore interesse” del minore, si pensava che fosse possibile decidere qualsiasi cosa che riguardasse il bambino. Il rischio è che lo si utilizzi come un pretesto per giustificare decisioni che realizzano anche o soprattutto interessi diversi, sui quali sarebbe molto più difficile essere d'accordo. L'interesse del minore non è un “abito buono per tutte le occasioni” ma deve diventare un criterio di valutazione rispetto alle soluzioni che si prendono momento per momento. Per cui la traduzione più corretta è il “miglior interesse”, inteso sempre come il termine di una comparazione tra i diritti del minore e di tutti gli altri soggetti, non come contrapposizione tra i diritti di altri soggetti e l'attuazione dei diritti del minore.

Il “miglior interesse” del bambino è effettivamente considerato preminente?

In base alla mia personale esperienza sì, parlo del mio lavoro mio e di quello dei miei colleghi. Questo approccio però deve essere un patrimonio comune ed essere maggiormente condiviso.

La nostra società deve arrivare a non ritenere più i minori soggetti “deboli”, cioè considerarli solo in quanto meritevoli di protezione particolare, ma “soggetti” di diritti, sempre presenti in tutti i momenti in cui si adottino provvedimenti (legislativi, amministrativi e giudiziari) che abbiano ricadute dirette o indirette su di loro. Dobbiamo impegnarci ad emancipare i minori da questa da questa condizione di “trasparenza”, cioè il non essere “visti”, “considerati”, che è la loro intrinseca debolezza.

Secondo lei la società in generale conosce e tutela l’interesse del bambino?

Secondo il mio punto di osservazione, il minore sembra essere destinatario di messaggi di vario genere e di tante iniziative. In nome del “suo interesse” si mettono

d’accordo tutti: è un argomento efficace.

Tuttavia, troppo spesso il bambino è trasparente, invisibile: la risposta ai suoi bisogni, in realtà, è diretta a soddisfare i bisogni degli adulti. La domanda, invece, dovrebbe essere: questa “decisione”, questa “scelta” soddisfa quel bisogno del bambino? Oppure, invece, risponde ad un’esigenza degli adulti ed a questa si adatta la risposta al bisogno del bambino?

Il bambino non è realmente compreso dagli adulti nelle sue esigenze, e questo fa sì che, ad esempio, tante situazioni di esposizione a pericolo o di malessere dei minori non vengano riconosciute, non vengano portate all’attenzione di chi si può o deve fare carico di questo.

Quali conseguenze ha comportato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza?

L’interesse del minore per tanto tempo è stato un concetto confuso e sovrapposto al concetto di diritto.

La Convenzione dei diritti del fanciullo è il frutto di un’evoluzione di pensiero e ha determinato un nuovo approccio al minore come persona. Nei paesi di origine

anglosassone il concetto di minore come portatore di diritti propri entrava in contraddizione con la capacità di autodeterminazione. Si riteneva che il minore in quanto tale non fosse capace di autodeterminarsi e non fosse quindi titolare di diritti propri. Erano i genitori, i legali rappresentanti, a dover garantire l'interesse del minore. In realtà questo modo di pensare e di operare faceva sì che si spostasse il centro dell'attenzione non sul minore ma dal minore agli adulti di riferimento. Per cui tutto quello che veniva fatto era riconosciuto e tutelato come diritto degli adulti per realizzare un bisogno e un interesse del minore.

Il grande passaggio successivo è stato arrivare a considerare che il minore stesso è già una persona: non è che lo diventi solo nel momento in cui compie la maggiore età o raggiunge la capacità di autodeterminarsi. È una persona fin dalla nascita, quindi bisogna riconoscere a questa persona il suo bagaglio di diritti. È oggettivo che non sia capace di realizzarli da sé, ci sono dei limiti naturali (l'età, il suo grado di evoluzione e di maturazione) e quindi vanno introdotte una serie di misure e di garanzie. Così, appunto, l'interesse del minore ha

iniziato ad essere inteso come un criterio che doveva guidare la scelta dei vari soggetti pubblici in sede legislativa, amministrativa e giudiziaria per la realizzazione di quei diritti.

Secondo lei si potrebbero migliorare le leggi esistenti relative a questo diritto e quali modifiche proporrebbe e perché?

Ci sono degli aspetti di ordine pratico e procedurale che potrebbero essere migliorati e sicuramente si potrebbe partire dallo spazio di ascolto. Lo dice anche la Convenzione, che in tutti i procedimenti ogni bambino ha il diritto di essere sentito. In realtà l'ascolto del minore, per ragioni di ordine pratico, organizzativo e anche di cultura, non è sempre attuato nel modo corretto. Anche qui bisogna ribadire che il minore è soggetto di diritti e, pertanto, l'ascolto deve essere presente all'interno dei procedimenti nei quali gli effetti dei provvedimenti ricadono sul minore e sui suoi diritti. Inoltre, bisogna potersi mettere nei panni del minore prima di decidere, cioè conoscere le sue esigenze nella specifica situazione di cui si discute: è necessario pensa-

re di dare al minore la possibilità di partecipare, attraverso una persona che lo rappresenti nei procedimenti in modo personalizzato.

Per questo, va potenziata la rappresentanza processuale dei minori nell'ambito dei nostri procedimenti giurisdizionali, così come nei procedimenti di tipo amministrativo. È pur vero che ci sono i genitori, che sono i legali rappresentanti. Però esistono i momenti di contrasto, di conflitto o di incapacità anche dei genitori di tenere ben presente i diritti dei figli e distinguerli dai propri. E dovrebbe essere garantito al minore di avere una voce, di essere ascoltato, con persone a questo preparate e dedicate, all'interno dei vari procedimenti.

Negli ultimi decenni si è diffusa, in forza anche della riforma del processo civile, la pratica di convocare i minori per ascoltarli nei procedimenti in materia di famiglia ma non ne è ancora del tutto riconosciuta l'importanza né uniforme la sua applicazione. Ci vuole un passaggio sia culturale sia formale per arrivare a riconoscere il minore come uno dei soggetti del processo, destinatario degli effetti. E' necessario che possa offrire il suo punto di vista, formulare delle richieste attraverso

dei soggetti che siano tecnicamente in grado di farlo. Questo secondo aspetto è un'evoluzione ulteriore a cui dobbiamo arrivare e che potrebbe richiedere modifiche normative.

Anche l'ascolto del minore al di fuori nel contesto giurisdizionale andrebbe considerato come un momento importante di verifica della condizione di benessere del minore.

In riferimento a questo pannello se dovesse aggiungere un messaggio positivo, quale hashtag di speranza proporrebbe?

#DAREVOCEAIBAMBINI



NoixVoi
Erica Betta
Liceo Artistico A. Vittoria - IA



Il volo per la libertà
Lara Russi
Liceo Artistico A. Vittoria - IA



NoixVoi: la mia identità
Nicola Concis
Liceo Artistico A. Vittoria - IA



Not for sale
Emma Volpi
Liceo Artistico A. Vittoria - IA

